



COMUNE DI VISCHE
Città metropolitana di Torino

**Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020**

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 30.01.2017

INDICE

CAPO I – L’ANTICORRUZIONE

- Art. 1 – Individuazione dei Responsabili
- Art. 2 – Analisi del contesto
- Art. 3 – La mappatura del rischio
- Art. 4 – Obbligo di relazione dei Responsabili nei confronti del RPC
- Art. 5 – Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
- Art. 6 – Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti terzi
- Art. 7 – Enti partecipati
- Art. 8 – I controlli interni
- Art. 9 – Rotazione degli incarichi
- Art. 10 – Incompatibilità, inconfiribilità, cumulo di impieghi ed incarichi
- Art. 11 – Codice di comportamento
- Art. 12 – Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Art. 13 – La formazione
- Art. 14 – Diffusione del piano
- Art. 15 – Recepimento dinamico modifiche Legge n. 190/2012
- Art. 16 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

CAPO II – LA TRASPARENZA

- Art. 17 – Principio generale
- Art. 18 – L’accesso civico
- Art. 19 – L’organizzazione delle pubblicazioni
- Art. 20 – Gli obblighi specifici
- Art. 21 – Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

- Allegato “A”



COMUNE DI VISCHE

Città metropolitana di Torino

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020

Introduzione al Piano

Premessa

Il lungo *iter* evolutivo che ha portato all'attuale assetto in materia di trasparenza e anticorruzione principia nel 2012, quando, con la Legge 6 novembre, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, viene consegnato al panorama normativo un primo vero e proprio tentativo disciplinatorio finalizzato ad ostacolare la perpetrazione di fenomeni corruttivi riconducibili alla c.d. “*maladministration*”¹.

Lo spirito riformatore del 2012 è stato animato dalla constatazione che la corruzione², oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della P.A., pregiudica irrimediabilmente sia la legittimazione delle Amministrazioni alla gestione della *res publica*, sia, più in generale, l'economia della Nazione.

Sotto un profilo squisitamente tecnico, la Legge anticorruzione si compone di soli due articoli, particolarmente robusti, nei contenuti e nel numero di prescrizioni: il primo articolo è composto da ben 83 commi; il secondo, invece, si limita a contenere la clausola della cd. invarianza economica, imponendo, quindi, nell'attuazione delle nuove regole dallo stesso recate, la mancanza di oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Tre gli obiettivi precisi della legge anticorruzione: la riduzione delle opportunità di concretizzazione di casi di corruzione; l'aumento della capacità di individuazione della deriva corruttiva attraverso l'implementazione del cd. “*risk assessment*”; la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Dal punto di vista oggettivo, la Legge non contiene una definizione di “corruzione”, che viene data per presupposta: secondo i più, così come evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica³, essa deve essere intesa come comprensiva di tutte le fattispecie in cui, nel corso dell'espletamento dell'azione amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere che gli è stato affidato, al fine di ottenere un vantaggio proprio ed in alcun modo coincidente con l'espletamento del *munus* pubblico conferito. A differenza della corruzione di stampo penalistico⁴, dunque, le fattispecie individuate dall'anticorruzione sono molto più ampie, inclusive non solo dei delitti contro la P.A., individuati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche di situazioni in cui venga ad evidenziarsi un malfunzionamento dell'Amministrazione, il quale, pur non trascinando nell'illecito penale, produca un “inquinamento” dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione sia portata a termine, sia che si arresti sulla soglia del tentativo. La L. n. 190, dunque, fornisce sul punto indicazioni onnicomprensive, che si collocano in piena linea di continuità con le istanze derivanti dalla Convenzione di Merida del 2003⁵, volta a standardizzare pratiche finalizzate ad evitare il mercimonio della P.A.

¹ Rientrano in tale nozione tutti quei comportamenti e fenomeni che, anche solo latamente, sono suscettibili di arrecare un *vulnus* ai principi di legalità e trasparenza propri di ciascuno Stato democratico.

² Secondo il Presidente della Corte dei Conti, in occasione del discorso tenuto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, la corruzione, negli ultimi anni, è diventata un “*fenomeno burocratico pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo sistemico*”.

³ Circolare n.1 del 25 Gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

⁴ Le cui fattispecie sono disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice Penale.

⁵ Si tratta, nello specifico, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31 dicembre 2003 a Merida ed entrata in vigore il 14 dicembre 2005.

Per la prima volta, dunque, accanto all'approccio penalistico, connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, viene introdotto un nuovo binario, di matrice amministrativa, finalizzato alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo: storicamente, invero, le ipotesi di corruzione si ravvisavano nelle sole ipotesi in cui la condotta era incriminata dal Codice Penale, ovvero in presenza del cd. *pactum sceleris*: la risposta sanzionatoria ai fenomeni di corruzione, pertanto, era sempre successiva alla perpetrazione del reato (intervenendo la sanzione solo *ex post* in chiave repressiva). E, tuttavia, il fenomeno corruttivo affonda le sue radici in sede amministrativa, ove l'esercizio del potere pubblico viene distolto dal perseguimento di un interesse pubblico, per appuntarsi direttamente al conseguimento di un vantaggio proprio. Di qui la necessità, fatta propria dal Legislatore del 2012 e viepiù potenziata dal D.Lgs. n. 97/2016, di fornire al fenomeno una risposta ordinamentale preventivo-amministrativa, mediante la predisposizione di strumenti di tutela anticipata, che abbandonano il carattere repressivo proprio delle sanzioni penali, agendo invece sui profili organizzativi della P.A., sul sistema dei controlli e sulla formazione del personale.

In quest'ottica, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti ad impedire la verifica del pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, stante il principio generale di incommerciabilità delle funzioni pubbliche: da una parte, con la legge anticorruzione ci si rivolge ai soggetti che operano nelle P.A., affinché venga effettuato un controllo endemico, soprattutto in quei settori in cui si annida prepotentemente il rischio di fenomeni di corruzione; dall'altra, con il D.Lgs. n. 33/2013, si riconosce ai cittadini la possibilità di effettuare un controllo diffuso di legalità sull'*agere* pubblico, attraverso il riordino degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

È evidente che il nuovo *trend* normativo, inaugurato dalla Legge anticorruzione e culminato nel Decreto delegato n. 97/2016, costituisce il frutto di una nuova concezione politico-sociale: la P.A. non è più considerata un'entità monolitica ed imperscrutabile, ma viene considerata una "casa di vetro", la cui attività, finalizzata al perseguimento all'interesse pubblico, non può che essere pienamente conoscibile e socialmente controllabile dai consociati, nell'ottica di una *full disclosure* di politiche e azioni amministrative.

I Piani per la Prevenzione della corruzione e il ruolo dell'ANAC

Nel novero delle novità introdotte dalla L. n. 190/2012, riveste notevole importanza la disposizione volta ad introdurre un sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su due piani: a livello centrale, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, finalizzato a garantire coerenza complessiva al sistema attraverso la pianificazione di un complesso strategico finalizzato alla sua prevenzione sia a livello centrale che periferico, e, a livello decentrato, mediante l'obbligo per ciascuna P.A. periferica di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire una maggiore efficacia delle soluzioni adottate, adattabili in tal guisa alle peculiarità dei singoli enti.

Il PNA⁶, adottato dall'ANAC con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013⁷, costituisce uno strumento formidabile per l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi elaborate a livello nazionale e internazionale. Il Piano è articolato in tre sezioni, che si occupano rispettivamente degli obiettivi strategici da raggiungere, della strategia di prevenzione a livello decentrato (dove il ruolo principale è assolto dallo strumento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), nonché della predisposizione di strumenti di comunicazione di un flusso costante di dati e informazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il monitoraggio costante dei risultati raggiunti e la previsione di meccanismi correttivi in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi previsti.

⁶ Il comma 9 dell'articolo della Legge n. 190/2012, prevede che il piano risponda alle seguenti esigenze:

"a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

⁷ È aggiornato, da ultimo, con con delibere ANAC nn. 831, del 3 agosto 2016, e 1208, del 22 novembre 2017.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione⁸ si articola sulle basi delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione; peraltro, in virtù della maggiore elasticità di cui è dotato, esso deve essere sagomato sulle esigenze e sulle peculiarità intrinseche del contesto in cui è destinato a produrre i suoi effetti, in modo da garantire che gli strumenti di prevenzione all'uopo predisposti siano effettivamente incisivi.

Il Piano è costituito da un documento di natura programmatica che prevede ed individua tutte le misure di prevenzione al fine di arginare la verifica di fenomeni corruttivi. Le amministrazioni definiscono la struttura e i contenuti specifici dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, tenendo conto delle funzioni svolte e delle specificità dei singoli enti. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i Piani devono indicare gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori in base ai quali verificare il loro raggiungimento e le relative misure, i responsabili, la tempistica e le risorse per l'attuazione del Piano. Essi, inoltre, devono essere coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, lungi dal costituire l'ennesimo adempimento burocratico, volto ad evitare possibili sanzioni e responsabilità, deve essere, piuttosto, inteso come l'occasione per consentire l'introduzione e lo sviluppo nelle Pubbliche Amministrazioni di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione ispirati ai più evoluti modelli di *risk management*. In quest'ottica, è necessaria l'implementazione di un cambiamento che coinvolga sia gli organi politici che gli apparati amministrativi, che rappresentano i veri attori dell'anticorruzione. Ecco, allora, che il Piano Triennale rappresenta l'architrave intorno al quale creare le basi per consentire la cultura dell'integrità e dell'eticità dell'*agere* amministrativo.

La Legge n. 190 del 2012, al fine di perseguire le summenzionate finalità, affida un delicato compito organizzativo e di raccordo in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Segnatamente, l'art. 1, comma 7, della Legge in parola stabilisce che *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*.

Il Responsabile Anticorruzione rappresenta una figura chiave nella *governance* del complesso sistema volto al controllo e alla neutralizzazione dei rischi correlati ai fenomeni corruttivi. Nel novero delle prerogative rimesse alla competenza del Responsabile, notevole importanza assume l'obbligo di predisporre la proposta di piano della prevenzione che viene successivamente adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione (art.1, comma 8). L'efficace svolgimento del ruolo affidatogli implica l'attribuzione al Responsabile di poteri di intervento sull'assetto organizzativo e funzionale dell'ente, idonei a dare concretezza alle previsioni contenute nel Piano Nazionale e applicazione al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Sempre con riguardo ai compiti demandati al Responsabile Anticorruzione, l'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di redigere ogni anno una Relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani (nazionale e adottati dalle singole PP.AA.) di prevenzione della corruzione: a tal fine, la Relazione deve recare un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente. Si tratta di un atto proprio del Responsabile Anticorruzione, che, pertanto, non richiede né l'approvazione né altre forme di intervento e/o validazione da parte degli organi di indirizzo dell'Amministrazione. La Relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente entro il 15 dicembre di ogni anno e trasmessa all'organo di indirizzo politico della P.A. (con comunicato del 5 Dicembre 2016, l'Anac ha ritenuto opportuno prorogare al 16.01.2017 il termine ultimo per la pubblicazione della Relazione annuale).

Il processo di sensibilizzazione verso la prevenzione di fenomeni corruttivi, inaugurato dalla L. n. 190/2012, ha conosciuto, negli anni successivi, il reiterato intervento del Legislatore, che è più volte tornato ad incidere sulla materia in esame⁹: interventi, come detto, culminati con l'adozione del D.Lgs. n. 97/2016, il quale, come

⁸ L'art. 1, comma 60, della L. 190/2012 stabilisce che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, c. 1, D.Lgs. 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013- 2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”*. Tale documento deve essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno prendendo in riferimento il triennio successivo a scorrimento.

⁹ Si pensi, ad esempio, al D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, conv. in L. n. 213 del 2012, il quale ha dato impulso al riordino della disciplina in materia di controlli nel comparto enti locali. Invero, esiste un chiaro legame tra le disposizioni della Legge n. 190/2012 e quelle di cui al D.L. n. 174/2012, in quanto uno degli strumenti indispensabili all'attività anticorruzione consiste proprio nella creazione di una rete di

anticipato, è intervenuto sul funzionamento del sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione delineato dalla Legge n. 190.

Preliminarmente, va evidenziato che un primo intervento riformatore è stato operato con il D.L. n. 90/2014¹⁰, che ha attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione (*breviter*, ANAC) i compiti in materia di prevenzione della corruzione, dapprima esercitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel novero delle competenze dell'ANAC, rientra, *in primis*, la predisposizione ed approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, funzione che in parte già, originariamente, spettava all'ANAC e che con il decreto *de quo* le viene totalmente conferita. L'attribuzione di tale competenza include, oltre alla predisposizione di criteri, modelli e *standard* organizzativi, anche la formulazione di indirizzi ed orientamenti in materia di trasparenza. Il citato decreto segna una svolta, favorendo il passaggio da una stretta integrazione tra le due Amministrazioni ad una vera e propria separazione organizzativa e funzionale, per superare la configurazione cd. "bicefala" del precedente impianto normativo. La *ratio* precipua è da rintracciare nella volontà di concentrare in capo ad un unico soggetto, l'ANAC, tutti i compiti in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo al superamento della discrasia tra la funzione di elaborazione della strategia nazionale e quella di vigilanza sull'effettiva applicazione e efficacia delle misure adottate dalle singole PP.AA.¹¹.

In tale filone si inseriscono la Legge n. 124/2015 e il relativo Decreto di attuazione, anch'esso fonte di una serie di disposizioni di dettaglio che danno concreta attuazione alla nuova disciplina delle competenze e delle funzioni attribuite all'ANAC in materia di anticorruzione.

In particolare, la lettera *d* del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 124 cit., demanda al Legislatore delegato la "*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, dei Piani di Prevenzione della Corruzione e della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi*". Tanto necessita la conseguente "*ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi*".

A ben vedere, l'intenzione del Legislatore delegante è finalizzata a rivedere l'insieme degli adempimenti, sia in fase di programmazione che di rendicontazione, procedendo ad una differenziazione di questi ultimi in ragione della dimensione organizzativa e strutturale dell'Amministrazione di riferimento, del grado di esposizione a fenomeni di corruzione, nonché del contesto esterno di riferimento.

Le criticità emerse dal precedente modello, invero, sono state oggetto di una puntuale analisi condotta dall'ANAC in occasione del "*Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017*" del 16 dicembre 2015. In tale occasione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato che, nonostante l'adozione dei Piani risulti pressoché generalizzata, il livello di qualità degli stessi è generalmente insoddisfacente. Dall'analisi condotta, emerge che "*la qualità dei piani significativamente influenzata da alcune variabili di contesto, quali la tipologia di amministrazione, la collocazione geografica delle stesse e la dimensione organizzativa*". Le difficoltà emerse, infatti, risultano ancora più evidenti per alcune categorie di enti pubblici che, tendenzialmente, si caratterizzano per l'adozione di Piani con livelli qualitativi più bassi, come le Amministrazioni territoriali, le Amministrazioni di medie e piccole dimensioni e gli enti situati nel Sud Italia.

controlli su atti e comportamenti interni all'ente. In tale ottica, la disciplina dei controlli recata dal D.L. n. 174 cit. finisce per costituire un'integrazione della Legge n. 190/2012 con particolare riferimento ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147- *bis* T.U.E.L. Al riguardo, per effetto del dilagare di fenomeni corruttivi, sono state introdotte nuove prescrizioni che focalizzano l'attenzione sul momento della "formazione dell'atto" in virtù dell'esigenza di prevedere, sin *ab initio*, meccanismi idonei a prevenire il rischio di fenomeni corruttivi.

¹⁰ Convertito in Legge n. 114 del 2014.

¹¹ Per completezza, va rammentato che l'ANAC è divenuta destinataria delle notizie e delle segnalazioni di illeciti anche concernenti anomalie o irregolarità che rientrano nella disciplina del recentissimo Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, che ha interamente sostituito il precedente impianto normativo in materia, recato dal D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163. Il nuovo Codice affida all'ANAC poteri assai significativi, che, di fatto, superano di gran lunga quelli attribuiti ad altre Autorità Indipendenti e che la rendono l'indiscutibile protagonista del "*new deal*" dei contratti pubblici. Da una parte, invero, viene enfatizzato il ruolo collaborativo dell'ANAC nei confronti delle stazioni appaltanti attraverso la predisposizione di linee guida, bandi-tipo e capitolati-tipo; dall'altra, ne risulta rafforzato il ruolo di controllore nei confronti della platea di soggetti che operano nel panorama dei contratti pubblici. È emblematica, a tal riguardo, l'istituzione e la gestione in seno all'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, dell'Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, dell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, della Camera arbitrale per i contratti pubblici, del sistema di rating d'impresa e del nuovo sistema di controlli sugli organismi che rilasciano le attestazioni di qualificazione.

Complessivamente, dunque, si evince una vera e propria azione di riforma del modello di prevenzione attraverso il passaggio da un approccio meramente “adempimentale”, che sovente si era mostrato anche troppo gravoso e complesso (soprattutto nelle realtà amministrative di piccole dimensioni), e difficile da adattare alle concrete esigenze a agli effettivi livelli di rischio.

La modifica legislativa è finalizzata a ridisegnare il processo di formazione, approvazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, rendendo meno rigida la gestione degli strumenti di prevenzione, attraverso un alleggerimento del “carico burocratico” a cui faccia da contraltare una più incisiva responsabilizzazione delle singole PP.AA..

Sotto questo profilo, l’art. 40 del D.Lgs. n. 97/2016, provvede alla modifica dell’art. 1 della Legge n.190/2012, al fine di allineare l’impianto originario della disciplina anticorruzione alle novità introdotte dal D.L. n. 90/2014.

Conseguentemente, muta anche il modo di concepire il Piano Nazionale Anticorruzione, che non costituisce più un mero documento di sintesi rilevatore dei dati e degli indicatori raccolti in modo asettico da ciascuna singola Amministrazione, ma diviene, un vero e proprio documento di indirizzo, uno strumento formidabile per consentire l’individuazione delle aree in cui si annida prepotentemente il rischio di corruzione al fine di approntare i rimedi più efficaci per neutralizzazione la deriva corruttiva.

Il ruolo del Responsabile Anticorruzione

Al fine di una corretta analisi delle novità che intercettano il panorama normativo di riferimento, deve essere svolta, preliminarmente, qualche considerazione sui compiti dalla legge attribuiti a tale soggetto.

Orbene, la legge anticorruzione, ancor prima dell’intervento novellatore del 2016, affidava la “cabina di regia” dell’azione anticorruptiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato tra i dirigenti in servizio dall’organo di indirizzo (e nel segretario negli enti locali).

A tal fine, a tale soggetto è demandata la proposizione di una Relazione annuale in cui vengano riportati i risultati raggiunti durante l’anno precedente nell’attività di prevenzione della corruzione, nonché gli interventi che si rendono necessari in presenza di distonie tra obiettivi perseguiti e risultati raggiunti. Ciò richiede che tale soggetto eserciti un costante e continuo monitoraggio dell’attività dell’ente durante l’intero anno, al fine di segnalare e prevenire eventuali profili problematici o sacche di disfunzione del sistema. Inoltre, il Responsabile è chiamato a garantire l’adeguata rotazione degli incarichi dirigenziali e a predisporre piani formativi per i dipendenti che operano in settori maggiormente esposti al rischio di corruzione.

A corredo di tale previsione, il D.Lgs. n. 97/2016, in sede di modifica del comma 7 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, prevede in capo al Responsabile Anticorruzione l’obbligo di segnalare *“all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”* indicando, altresì, *“agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

A compendio delle specifiche attribuzioni del Responsabile Anticorruzione, il D.Lgs. n. 97/2016, procede a delineare dettagliatamente i compiti spettanti, in materia di prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico.

Con riguardo all’organo di indirizzo politico, l’art. 41 gli attribuisce essenzialmente due funzioni: quella di definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che devono costituire contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale; nonché quella di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Trasparenza dell’azione amministrativa

Il primo vero e proprio provvedimento organico in materia è rappresentato dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33, predisposto in attuazione della Legge n. 190/2012, che provvede a riordinare in un unico *corpus* normativo, una pletora di disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Amministrazioni Pubbliche, stratificate nel tempo e sparse in numerosi testi normativi tra loro non sempre coerenti.

Invero, con il D.Lgs. n. 33/2013 il principio generale della trasparenza amministrativa subisce una vera e propria “rivoluzione copernicana”, assumendo la natura di un vero e proprio diritto dei cittadini di avere accesso all’intero patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da consentire un controllo penetrante, da parte della collettività, sul loro operato. Segnatamente, la finalità precipua dell’intervento legislativo, così come emerge dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 33/2013, è finalizzata ad *“alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni e promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione dei fenomeni corruttivi”*.

Il Legislatore intravede dunque nella trasparenza il motore trainante per favorire un processo di autocontrollo della P.A, finalizzato a prevenire e/o limitare fenomeni di corruzione. La trasparenza è intesa come “accessibilità totale” a tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni che si realizza mediante l’obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare, sul proprio sito *web*, documenti, informazioni o dati, per i quali la legge impone un obbligo di pubblicazione, senza che sia necessario per l’istante possedere alcuna legittimazione soggettiva. In effetti, attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, è possibile rendere più penetrante e diretto l’accesso dei cittadini agli atti delle PP.AA..

In tal modo, viene ad essere implementato nel nostro ordinamento il modello dell’*“open government”*, ovvero la previsione di un nuovo concetto di *“governance”*, sia a livello centrale che locale, attraverso cui tutte le informazioni, che si riconnettono alle AA.PP., devono essere aperte e disponibili, al dichiarato fine di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*¹².

Viene ad essere, in tal modo, utilizzata la c.d. logica delle *“geometrie variabili”* secondo cui ciò che è effettivamente dirimente non è tanto la veste formale del soggetto quanto la natura sostanziale dell’attività svolta. In tale quadro normativo è da ultimo intervenuto il D. Lgs. n. 97/2016. In via preliminare, va osservato sul punto che la finalità precipua del Legislatore delegante è quella di addivenire ad una complessiva semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di pubblicità, nella consapevolezza che un regime di trasparenza, per essere veramente efficace ed efficiente, deve garantire la sostenibilità e la qualità delle informazioni richieste. In altri termini, lo spirito riformatore è proiettato a garantire il raggiungimento di un *trade off* tra la quantità e la qualità delle informazioni rese disponibili. Il “vecchio” modello, infatti, ha mostrato la sua fallacia: gli operatori pubblici si sono preoccupati più di garantire il pedissequo rispetto degli adempimenti più che l’effettiva funzionalizzazione degli obblighi di trasparenza.

Ancora, ulteriori novità sono recate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 97/2016, il quale, in sede di modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, reca numerose, ulteriori novità in materia di pubblicità e conoscibilità delle informazioni pubbliche. Sul punto, viene chiarito che qualunque cittadino ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico.

Tra le tante novità si inserisce, altresì, la modifica all’art. 10 del D.Lgs. n. 33, che prevede, nella sua nuova formulazione, la soppressione dell’obbligo per le PP.AA. di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità¹³, residuando in capo alle Amministrazioni l’obbligo di indicare, in un’apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Il “nuovo” accesso civico

Ultima novità di rilievo recata dal Decreto delegato n. 97/2016 riguarda la nuova disciplina sull’accesso civico: l’art. 2 del citato Decreto attuativo, invero, ha novellato il comma 1 dell’art. 1 del T.U. del 2013: la nuova formulazione della norma, dopo aver ribadito che la finalità della trasparenza è quella di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*, aggiunge (ed è questa la significativa modifica prevista dal Decreto), che la finalità della trasparenza è anche quella *“di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”*.

¹² Art. 1, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

¹³ Originariamente previsto dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, che prevedeva l’obbligo in capo ad ogni Amministrazione di adottare detto Programma, al fine di evidenziare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo dell’integrità all’interno delle PP.AA., definendo le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

In tal modo, il Legislatore della riforma ha voluto precisare che la trasparenza – da considerarsi come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, che integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’Amministrazione aperta, al servizio del cittadino – dovrà tradursi in accessibilità totale.

La nuova disposizione, inoltre, stabilisce che *“le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Con tale intervento riformatore, il Legislatore del 2016 intende rovesciare il rapporto esistente tra obbligo di pubblicazione (che rappresenta il mezzo), e diritto di accesso (che rappresenta il fine), che *ante* riforma risultava invertito rispetto alla maggior parte dei modelli di accesso alle informazioni dei Paesi aderenti al FOIA, ovvero al *Freedom of information act*, letteralmente *“Atto per la libertà di informazione”*, emanato il 4 luglio 1966, che ha ispirato l’adozione, in più di novanta Paesi, di un modello di trasparenza pubblica che garantisca la conoscibilità di tutti i documenti, atti, informazioni e dati detenuti da un soggetto pubblico.

Il FOIA ha, senza dubbio, rappresentato per il Legislatore dell’attuale riforma un paradigma cui ispirarsi. In tale modello, il *right to know* persegue tre finalità: consentire un controllo diffuso sull’operato delle Amministrazioni, anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione; garantire una partecipazione fattiva dei cittadini alle decisioni pubbliche; rafforzare la legittimazione delle stesse PP.AA., che devono agire in assoluta trasparenza al servizio della collettività. L’unico limite che incontra il modello in esame è rappresentato dalla necessità di un suo contemperamento con gli interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa. Nei modelli FOIA la regola generale è la pubblicità, rispetto alla quale la riservatezza rappresenta un’eccezione; diversamente, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicità non è la regola generale, operando solo nei limiti in cui è prevista dalla legge.

Nella previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013, infatti, il diritto di accesso è stato previsto come strumentale all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione; nei sistemi liberali ispirati al FOIA, viceversa, il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni, che si persegue e si realizza soprattutto facendo ricorso al mezzo della pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni. Con la riforma Madia, tale differenza si attenua sensibilmente: la pubblicità non diviene la regola generale ma, attraverso il riconoscimento dell’accessibilità anche ai dati e ai documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, si accorciano notevolmente le distanze tra i due modelli. In definitiva, dunque, il Decreto recentemente licenziato dal Governo *“aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo “proattivo”, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (D.Lgs. 33/2013), una trasparenza di tipo “reattivo”, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati”*¹⁴.

Inoltre, il novellato comma 1 dell’art. 2 sembrerebbe stabilire una gerarchia tra gli strumenti idonei ad assicurare l’accesso ai dati e ai documenti in possesso delle Amministrazioni, statuendo che *“le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Con la riforma Madia, quindi, viene prevista una nuova forma di accesso civico¹⁵, sensibilmente più ampia rispetto all’originaria previsione di cui all’art. 5 del T.U. del 2013, che riconosce in capo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità delle situazioni giuridicamente rilevanti, la possibilità di accedere, gratuitamente¹⁶, ai dati e ai documenti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto

¹⁴ Così, Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515.

¹⁵ Ai fini di una corretta perimetrazione della novella in oggetto va, seppure sinteticamente, investigato il rapporto esistente tra il diritto di accesso procedimentale, cristallizzato nell’art. 22 della Legge sul Procedimento Amministrativo, e l’accesso civico del Testo Unico sulla Trasparenza. Invero, il diritto di accesso “ordinario” diversamente dall’accesso civico (che è azionabile dal *quisque de populo* e non soggetto ad alcun obbligo motivazionale) - richiede la sussistenza della legittimazione e dell’interesse attuale, concreto e diretto in capo all’istante, oltre alla connessione tra documento richiesto e la posizione giuridica soggettiva tutelabile proprio tramite la visione e l’estrazione dell’atto.

¹⁶ Invero, la definizione del processo di digitalizzazione delle istanze previsto dal Decreto Legislativo n.82 del 2005, così come modificato

di pubblicazione ai sensi del Decreto in commento, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. In tal modo, viene significativamente ampliata la disciplina in materia ostensiva: l'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti avente ad oggetto tutto i dati e i documenti detenuti dalle PP.AA., compresi i dati e i documenti per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione.

Il comma 3 dell'art. 5, anch'esso inciso dalla Novella del 2016, disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso, che può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, ovvero, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), o, ancora, ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'istanza può essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Completamente nuovo è l'art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013, il quale reca una disciplina positiva dell'istituto, individuando le ipotesi di esclusione del nuovo accesso civico: si tratta, in specie, dei casi in cui il diniego della richiesta ostensiva si renda necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza.

Si procede, altresì, ad ampliare la platea dei soggetti cui può essere indirizzata la richiesta di accesso, sancendo l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere all'istanza entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali l'istanza ostensiva si intende respinta.

Il D.Lgs. n. 97/2016, invero, prevede che l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza di accesso deve avvenire sempre con un provvedimento espresso e motivato, prevedendosi, inoltre, che il diniego all'istanza ostensiva possa intervenire solo allorquando vi sia la necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati indicati.

Infine, l'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, sostituendo interamente il previgente art. 5 del D.Lgs. n. 33, prevede che – in presenza di soggetti controinteressati – l'Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi (mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione), i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione; allo spirare di tale termine la P.A. adita provvede sulla richiesta.

Contenuti generali

Lo scrivente, Dott. Eugenio Viterbo, in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza del Comune di Quagliuzzo in virtù del decreto sindacale n. 1 del 10.01.2017, in considerazione della necessità di aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019, ha provveduto ad avviare il processo di revisione del Piano.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'Avviso di consultazione esterna per l'aggiornamento del Piano Triennale della corruzione per il triennio 2017-2019; ad oggi non sono pervenute né osservazioni, né suggerimenti da parte dei cittadini e delle associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali.

Tanto premesso appare opportuno, allo stato, implementare per l'annualità in corso le previsioni del piano anticorruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2017, assumendo gli obblighi previsti nelle sezioni a seguire.

In occasione del presente adeguamento preliminare del fondamentale strumento di pianificazione (in materia di prevenzione della corruzione e miglioramento della trasparenza) – occorre evidenziare come l'aggiornamento sia e resti strumento di natura squisitamente dinamica e, in quanto tale, disponibile ad ulteriori modifiche in corso di esercizio, sulla scorta degli elementi che possono pervenire da criticità nella prassi applicativa, da segnalazione di Responsabili di Area, dei singoli dipendenti, dei cittadini.

A questi ultimi, in particolare, attraverso le informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente – che il Comune progressivamente implementa, viene attribuito dall'ordinamento un ruolo propulsivo non indifferente.

Solo attraverso la realizzazione di una sinergica e combinata azione da parte di tutti gli attori della vita amministrativa del Comune di Vische, si può migliorare la prassi amministrativa eliminando a monte ogni possibile rischio ed eseguendo una puntuale segmentazione dei procedimenti amministrativi, finalizzata a palesare qualsivoglia possibile elemento di opacità, trascuratezza, criticità, difficoltà operativa.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

F.to Dott. Eugenio Viterbo

CAPO I L'ANTICORRUZIONE

Art. 1 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

In questa sezione, rinviando alle norme vigenti per la ricostruzione del sistema locale di prevenzione della corruzione, si individuano le specifiche competenze ed attribuzioni dei soggetti ed organi comunali in materia di prevenzione della corruzione. Le seguenti previsioni hanno valore regolamentare ed integrativo di norme di fonte primaria o secondaria vigente.

La figura centrale è quella del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che ha il compito di proporre annualmente all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma (art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012) prevede che negli enti locali *“il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione”*. Il Sindaco, organo di indirizzo politico, con decreto n. 1 del 10 gennaio 2017 ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario comunale, Dott. Eugenio Viterbo.

La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all'ANAC sull'apposito modulo e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

In particolare, il RPC:

- ✓ ha il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione a livello locale;
- ✓ avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione;
- ✓ elabora le misure a presidio dei rischi specifici, condividendole con i responsabili di settore;
- ✓ predispone il Piano anticorruzione e lo sottopone alla Giunta per l'approvazione;
- ✓ organizza e presidia il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel Piano per controllarne l'attuazione;
- ✓ predispone la relazione annuale secondo le indicazioni dell'ANAC;
- ✓ organizza l'attività di formazione;

la Giunta comunale:

- ✓ approva, con deliberazione, il Piano di prevenzione;

i responsabili dei servizi:

- ✓ promuovono l'attività di prevenzione tra i propri collaboratori;
- ✓ partecipano attivamente all'analisi dei rischi;
- ✓ propongono le misure di prevenzione relative ai processi di competenza;
- ✓ assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza

i dipendenti:

- ✓ partecipano alla fase di valutazione del rischio;
- ✓ assicurano il rispetto delle misure di prevenzione;
- ✓ garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento;
- ✓ partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento;

l'organismo di valutazione:

- ✓ collabora con l'Amministrazione nella definizione degli obiettivi di *performance*;
- ✓ verifica la coerenza degli obiettivi di *performance* con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- ✓ supporta il responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio;
- ✓ attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

Art. 2 ANALISI DEL CONTESTO

La determinazione dell'ANAC n. 831/2016 ribadisce l'importanza, quale prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, dell'analisi del contesto esterno ed interno all'organizzazione comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà, infatti, di pervenire ad un'identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella struttura organizzativa comunale. In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle dinamiche territoriali rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – economiche del territorio comunale nonché dei dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o in zone contigue. La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

Analisi del contesto esterno

Per l'analisi del contesto esterno, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC si fa riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la ***“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”*** trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017”, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Il Piemonte è stato interessato da molteplici e diversificate manifestazioni di criminalità e dalla stabile presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso, rappresentati prevalentemente da qualificate espressioni della 'Ndrangheta; le propaggini operanti su gran parte del territorio riproducono, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza. Le risultanze dell'azione di contrasto hanno comprovato l'interesse delle matrici mafiose calabresi per il tessuto economico e finanziario locale - attraverso il reimpiego in attività imprenditoriali dei rilevanti capitali illegalmente accumulati (in parte derivanti dal narcotraffico) soprattutto nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio - e la capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche. Le operazioni “Il Crimine” (2010), “Minotauro” (2011), “Esilio” e “Val Gallone” (2013) avevano delineato l'operatività dei gruppi appartenenti alla 'Ndrangheta piemontese, consentendo di rivelare l'esistenza di “locali” nel comune e nella provincia di Torino - riconducibili a consorterie 'ndranghetiste prevalentemente reggine. L'operazione “Maglio”, del 2011 aveva accertato l'esistenza, in Liguria, in Lombardia ed in Piemonte, di “camere di controllo” a competenza territoriale: erano state individuate la “camera di controllo piemontese”, localizzata nel capoluogo, con compiti di gestione delle articolazioni 'ndranghetiste del torinese, del biellese e del vercellese, la “camera di controllo lombarda” con funzioni di coordinamento delle attività delle proiezioni attive in Novara e Verbania e quella “ligure”, avente influenza sino alle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le indagini avevano confermato, altresì, il radicamento della presenza di soggetti riconducibili alle 'ndrine del vibonese, della locride, delle coste ioniche e tirreniche reggine. Le risultanze dell'inchiesta “Minotauro” avevano portato, nel 2012, anche allo scioglimento dei Consigli Comunali di Leini e Rivarolo Canavese per infiltrazioni mafiose. Inoltre, con l'operazione “Colpo di Coda” (2012) era stata documentata l'esistenza di altri due “locali”, sempre riconducibili a consorterie 'ndranghetiste, a Chivasso (To) e a Livorno Ferraris (VL). La progressione delle attività investigative sviluppate sul territorio ha ulteriormente confermato la presenza di espressioni della 'ndrangheta in Piemonte: l'indagine denominata “San Michele” conclusa nel luglio 2014 dall'Arma dei Carabinieri aveva, infatti, svelato l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, dedita all'estorsione, all'usura, al traffico illecito di rifiuti ed altri reati. L'operazione, oltre a ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio ed a documentarne la connotazione tipicamente mafiosa, aveva permesso di delineare, altresì, l'operatività nella provincia torinese di un'articolazione della cosca “Greco” di San Mauro Marchesato (KR). Il Piemonte ha costituito anche un luogo funzionale alla latitanza di appartenenti alle cosche di 'ndrangheta, attraverso una rete di solidarietà criminale che ne ha permesso sia il passaggio che la permanenza. – 407 – Nella regione sono state rilevate anche presenze di soggetti legati alla criminalità organizzata campana e siciliana, sebbene in forma meno estesa e consolidata rispetto a quella calabrese. Il territorio è interessato da manifestazioni della criminalità di matrice etnica, in particolare di origine albanese, romena, cinese e africana (principalmente nigeriani, marocchini e senegalesi); i sodalizi maggiormente strutturati e con caratteri di trans nazionalità manifestano interesse soprattutto per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero - e per il traffico di sostanze stupefacenti, ambito nel quale si confermano sinergie operative anche con la criminalità comune italiana. Al riguardo, nel 20151 sono state sequestrati kg. 875 di sostanze stupefacenti, in particolare 429,10 kg. di hashish, 371,98 kg. di marijuana e

62,53 kg. di cocaina e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 1.457 persone di cui 787 italiani e 670 stranieri. I sodalizi criminali di origine romena risultano attivi nella commissione di reati contro il patrimonio (rapine in villa, furti in abitazioni e ad esercizi commerciali e furti di materiali ferrosi, soprattutto di rame); inoltre, è emerso l'interesse per traffici illeciti dai caratteri più strutturati e transazionali, quali la gestione del contrabbando di t.l.e., il narcotraffico e lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile. Le organizzazioni romene si confermano esperte nel campo delle clonazioni elettroniche delle carte di credito, di truffe on-line e nella realizzazione di apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili. I sodalizi di matrice albanese esprimono la loro operatività, oltre che nella commissione di reati contro il patrimonio, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di stupefacenti. I maghrebini mostrano particolare dinamismo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti talvolta in collaborazione con gruppi criminali di altre etnie e soggetti italiani; oltre ad esercitare una sostanziale egemonia di mercato per quanto riguarda le droghe leggere, estendono i propri interessi anche al traffico di cocaina. La criminalità nigeriana risulta attiva nella gestione della filiera di distribuzione della cocaina (con l'impiego di corrieri e spacciatori di altre etnie africane) e nella tratta di donne da destinare all'esercizio della prostituzione. Anche soggetti senegalesi si sono resi responsabili di delitti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Cittadini cinesi manifestano i propri interessi illeciti verso la contraffazione di marchi di fabbrica, i reati contro la persona (lesioni personali e percosse), il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento lavorativo ed allo sfruttamento della prostituzione di connazionali. Infine, per quanto attiene le attività criminali ascrivibili a soggetti nomadi (sinti piemontesi e rom), si conferma il coinvolgimento nei reati contro il patrimonio.

La città metropolitana di Torino presenta uno scenario criminale multiforme, dove la convivenza tra i vari gruppi criminali si basa su un'apparente divisione dei fenomeni delittuosi posti in essere e quindi dei relativi interessi economici, facendo nascere degli equilibri, se non veri e propri accordi, tesi ad una gestione dei mercati illeciti e dei circuiti che la alimentano con un basso livello di antagonismo. La 'Ndrangheta calabrese è l'associazione per delinquere di stampo mafioso maggiormente presente sul territorio: radicata soprattutto nei Comuni, anche piccoli, delle prime due cinture torinesi e del Canavese, è dedicata all'estorsione, all'usura, al gioco d'azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi e, soprattutto, al traffico di sostanze stupefacenti. Gli interessi sono rivolti anche verso il settore delle sale da gioco illegali, degli apparati videopoker, dell'edilizia e del movimento terra, oltre che degli inerti. Le operazioni "Il Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Colpo di Coda" (2012) "Esilio" e "Val Gallone" (2013) avevano delineato il quadro d'insieme della criminalità mafiosa di matrice calabrese stanziata nella provincia di Torino, confermando i legami tra le ramificazioni della 'ndrangheta in Piemonte e la "casa madre" in Calabria. Le risultanze dell'inchiesta "Minotauro" avevano portato, nel 2012, anche allo scioglimento dei Consigli Comunali di Leinì e Rivarolo Canavese per infiltrazione mafiosa. Successivamente, nel luglio 2014, dagli esiti dell'indagine "San Michele" dell'Arma dei Carabinieri era emersa l'operatività nella provincia torinese di un'articolazione della cosca "Greco" di San Mauro Marchesato (KR); l'attività ha consentito, altresì, di ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio, documentandone la connotazione tipicamente mafiosa, gli assetti interni, il ricorso a riti di affiliazione e l'adozione di cariche e formule 'ndranghetiste, nonché l'attività di favoreggiamento dei latitanti ed il sostentamento economico degli affiliati detenuti e dei loro familiari. Le operazioni citate avevano evidenziato l'operatività dei gruppi appartenenti alla 'ndrangheta piemontese, consentendo di delineare una "mappa" degli insediamenti nella città di Torino e nella relativa provincia: locale principale di Torino (c.d. "dei gioiosani" ed attualmente non operativo), istituito da esponenti della famiglia "Mazzaferro" di Marina di Gioiosa Ionica, al quale appartengono personaggi anche delle 'ndrine "Belfiore" di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica, "Crea-Simonetti" di Stilo e "Ruga" di Monasterace; locale di Natile di Careri a Torino (c.d. "dei natiloti"), attivato dai "Cua-IettoPicicella" di Natile di Careri e formato da personaggi anche delle 'ndrine "Cataldo" di Locri, "Pelle" di San Luca e "Carrozza" di Roccella Ionica; locale di Siderno a Torino, attivato dai "Commisso" di Siderno e formato da personaggi riconducibili anche ai "Cordi" di Locri; locale di Cuorgnè, promosso dai "Bruzze" di Grotteria e composto anche da esponenti dei "Callà" di Mammola, degli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e dei "Casile-Rodà" di Condofuri; locale di Volpiano, attivato dai "Barbaro" di Plati e costituito anche da affiliati al cartello "Trimboli-Marando-Agresta"; locale di Rivoli (non operativo), riconducibile alla 'ndrina "Romeo" di San Luca; locale di San Giusto Canavese, istituito dagli "Spagnolo-Varacalli" di Ciminà e Cirella di Plati e partecipato anche da elementi delle cosche "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica e "Raso-Albanese" di San Giorgio Morgeto; locale di Chivasso, promosso dai "Gioffre-Santaiti" di Seminara e composto da esponenti dei "Serraino" di Reggio Calabria e Cardeto, dei "Bellocco-Pesce" di Rosarno e dei "Tassone" di Cassari di Nardodipace; locale di Moncalieri, istituito dagli "Ursino" di Gioiosa Ionica e formato da affiliati agli "Ursino-Scali" di Gioiosa Ionica ed agli "Aquino-Coluccio" di Marina di Gioiosa Ionica; locale di Nichelino, attivato dai "Belfiore" di Gioiosa Ionica e costituito da elementi dei "Bonavota" di Sant'Onofrio e di alcuni sodalizi stanziati nel vibonese; locale di Giaveno, attivato dai "Bellocco-Pisano" del locale di Rosarno (RC), composto anche da esponenti di origine siciliana che hanno gravitato intorno al c.d. "Gruppo Magnis". Torino, 'ndrina di San Mauro Marchesato (KR), espressione della cosca "Greco", emersa nell'ambito della citata indagine "San Michele". Nella provincia, come avvalorato da operazioni delle Forze di Polizia nel corso degli anni, si sono rifugiati alcuni latitanti delle cosche di 'ndrangheta grazie ad una

rete di solidarietà criminale che ha permesso il passaggio e la permanenza di soggetti affiliati alle famiglie dell'organizzazione. Sul territorio è stata, altresì, riscontrata la presenza di soggetti legati a famiglie di origine siciliana, alcuni dei quali già vicini a contesti di criminalità organizzata, con diversi interessi illeciti tra i quali il traffico di sostanze stupefacenti, le rapine in danno di istituti di credito, l'usura e le estorsioni commesse anche ai danni di commercianti locali. Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, anche nel corso del 2015 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto, nel torinese, risultati significativi per i sequestri e le confische di beni (mobili e immobili). I sodalizi di matrice etnica maggiormente attivi nel capoluogo torinese e nella relativa provincia - tra cui quelli nigeriani, maghrebini, albanesi, romeni e rom - esprimono la loro operatività nella commissione dei delitti contro il patrimonio e la persona, lo sfruttamento della prostituzione (nel cui ambito è emerso anche il coinvolgimento di cittadini brasiliani), il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la clonazione e falsificazione di strumenti di pagamento e lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti. In relazione a quest'ultimo fenomeno, nel 2015 sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg. 594,70 (330,56 kg. di marijuana, oltre 56 kg. di cocaina e 198,21 kg. di hashish) e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria per tali reati 831 persone, di cui 441 straniere. In particolare, le organizzazioni nigeriane concentrano i propri interessi illeciti nel traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche in sinergia con soggetti italiani e di altre etnie avvalendosi prevalentemente di corrieri "ovulatori" i quali, utilizzando rotte aeree, si approvvigionano direttamente nel Sud America e nei Paesi europei, come l'Olanda; sono dedite, inoltre, allo sfruttamento della prostituzione ed hanno consolidato uno spiccato profilo imprenditoriale, soprattutto riguardo alla gestione di "phone center", "money transfer" ed esercizi commerciali etnici. La criminalità albanese fonda la propria forza sulla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici internazionali di sostanze stupefacenti, di fornire servizi d'intermediazione nelle rotte illegali (prima fra tutte quella balcanica) e di mantenere stretti i rapporti con i sodalizi criminali in madrepatria; risulta, altresì, attiva nello sfruttamento della prostituzione, anche in collegamento con elementi italiani e romeni. La criminalità romena risulta attiva soprattutto nella commissione dei reati contro il patrimonio, nello sfruttamento della prostituzione, anche minorile, nel traffico di t.l.e., nel narcotraffico, nella clonazione ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre che nelle truffe on-line e nella realizzazione di apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili (avvalendosi anche di esperti in madrepatria). La criminalità cinese manifesta i propri interessi illeciti verso il controllo della prostituzione, la gestione dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della manodopera, le estorsioni in danno di connazionali oltre allo spaccio di droga, soprattutto ketamina. Nel contesto provinciale, è in espansione il banditismo, anche minorile, che vive ai margini della propria comunità e si dedica prevalentemente ad attività estorsive esercitate nei confronti di connazionali che gestiscono attività commerciali. I gruppi, sempre più strutturati, cercano di inserirsi nel tessuto imprenditoriale attraverso piccole aziende, ristoranti, pizzerie, "phone center", agenzie di "money transfer", funzionali al reimpiego di capitali illeciti. Infine, nell'area metropolitana è molto diffuso il commercio dei prodotti con marchi contraffatti presso attività commerciali riconducibili a cittadini cinesi che, dietro un'apparente gestione legale, commercializzano prodotti provenienti dal paese di origine non in linea con la normativa dell'Unione Europea. La criminalità magrebina (in particolare marocchina e tunisina) rivolge i propri interessi nella perpetrazione di reati predatori, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, a volte in sinergia con soggetti italiani o di altre etnie, soprattutto albanesi. Si conferma una sostanziale egemonia nel mercato delle droghe leggere, grazie anche alla notevole disponibilità di connazionali da impiegare come manovalanza a basso costo, unitamente alla facilità di approvvigionamento dello stupefacente proveniente dall'Olanda dalla Spagna e dalla Francia ed ha raggiunto, altresì, un rilevante ruolo nel traffico di hashish e cocaina. Nel traffico di quest'ultimo tipo di stupefacente risultano coinvolti anche cittadini senegalesi, talvolta in collaborazione con soggetti di altre nazionalità. Nei centri della periferia nord di Torino, nel Canavese ed a Pinerolo sono attivi soggetti "rom" e "sinti" organizzati in gruppi criminali dediti alla commissione di delitti contro il patrimonio.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA 12 gennaio 2015 - Torino - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi responsabili, in concorso, di omicidio in pregiudizio di un marocchino. Nel prosieguo delle indagini sono stati individuati e deferiti anche altri 4 cittadini albanesi, complici dei predetti. 13 gennaio 2015 - Torino - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano, responsabile di usura ed estorsione consumati in pregiudizio di due imprenditori locali. Il predetto, ritenuto "vicino" alle famiglie di 'ndrangheta "Arone-Bonavota", originarie del vibonese, già destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, disposta nel 2010, è elemento criminale di riferimento nei territori di Santena (TO) e Cambiano (TO), in contrapposizione alle consorterie criminali "Mirabella-Cataldo" operanti in Giaveno (TO) e Torino. 14 gennaio 2015 Torino - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di 22 persone, appartenenti a un sodalizio criminale di matrice calabrese, ritenuti responsabili di estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi. 19 gennaio 2015 - Torino - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Clean House", ha tratto in arresto un cittadino albanese, senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, responsabile della detenzione di kg. 5,272 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che stava trasportando a bordo della sua autovettura. 19 gennaio 2015 - Torino - La Polizia

di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato italiano responsabile di numerosi episodi di furto e truffa, perpetrati in danno di un'anziana donna. L'indagato, si sarebbe recato presso l'abitazione della vittima, per circa un anno, fingendosi appartenente a varie categorie professionali ed approfittando dello stato di handicap della vittima, avrebbe sottratto all'anziana donna una somma pari ad un valore complessivo di euro 10.000, nonché numerosi gioielli. 21 gennaio 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pluripregiudicato domiciliato presso un campo nomadi, responsabile di essere l'autore di una lunga serie di rapine ai danni di distributori di carburante perpetrate tra il mese di luglio del 2012 e il mese di settembre del 2014 nel comune e nella provincia di Torino. 27 gennaio 2015 - Torino - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese trovato in possesso di kg. 5 di hashish, occultati all'interno di una borsa. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di recuperare ulteriori gr. 300 della stessa sostanza. 27 gennaio 2015 - Torino - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 13 persone ritenute responsabili di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha permesso di individuare un'organizzazione di matrice senegalese - maliana operante in Sud America, in Africa e in vari Stati europei, attiva nell'importazione di droga destinata al mercato torinese. 30 gennaio 2015 - Torino – La Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione “Zanzibar”, ha tratto in arresto un cittadino albanese ed un romeno, trovati in possesso di kg. 2,5 di cocaina. 2-10 febbraio 2015 - Torino - La Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione “Pane amaro”, ha dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso che ha disposto 2 custodie cautelari in carcere e 3 obblighi di dimora nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili, in concorso, di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore, titolare di una ditta di panificazione avente sede a Chivasso. 10 febbraio 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 15 delle 19 misure cautelari nei confronti di soggetti, di nazionalità albanese e rumena, responsabili di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione in danno di donne loro connazionali. L'attività investigativa trae origine dal tentato omicidio di due cittadini romeni ad opera di altrettanti albanesi, che permetteva non solo di individuare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto i responsabili dell'azione delittuosa e di recuperare le due armi utilizzate dagli albanesi per i tentati omicidi, ma anche di cristallizzare la loro appartenenza ad un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione. Il sodalizio criminale investigato, operante nella città di Torino e facente capo a due cittadini albanesi gestiva in via esclusiva il mercato della prostituzione in alcune zone dell'area cittadina. 24 febbraio 2015 - Reggio Emilia, Torino, Aosta, Crotone – L'Arma dei Carabinieri, nel quadro delle attività finalizzate a disarticolare la cosca “Grande Aracri” di Cutro (KR) - che hanno già consentito, il 28.1.2015, l'esecuzione di 153 provvedimenti cautelari - hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna nei confronti di un 54enne di Cutro, per un valore complessivo di ca. 9 milioni di euro. 3 marzo 2015 – Torino – L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione “Autolavaggio”, ha eseguito 37 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili a vario titolo di rapina, furto, ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di individuare due distinti sodalizi, operanti rispettivamente a Torino e a Settimo Torinese, dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, i cui proventi venivano reinvestiti nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed accertare le responsabilità dei citati gruppi criminali in ordine al compimento di 55 rapine presso supermercati, banche, uffici postali e agenzie assicurative, nonché di numerosi furti ai danni di esercizi commerciali e privati, per un valore complessivo di 540.000 euro. 6 marzo 2015 - Cuneo, Roma e Torino – La Polizia di Stato, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 cittadini albanesi, responsabili di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani donne loro connazionali, costrette a prostituirsi lungo le strade del capoluogo cuneese. 10 marzo 2015 - Torino - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 cittadini italiani, responsabili di 6 rapine presso altrettanti istituti di credito, commesse tra i mesi di settembre 2014 e gennaio 2015. 11 marzo 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito 6 fermi di indiziato di delitto e 3 arresti in flagranza di reato nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un gruppo criminale di matrice centro-africana, composto da cittadini del Gabon, maliani, somali, liberiani, dedito allo spaccio di eroina e cocaina nel quartiere torinese di San Salvario. 13 marzo 2015 - Provincia di Torino – L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare, emesse nei confronti di altrettanti soggetti di origine albanese, ritenuti responsabili di rapina e furto. L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità dei predetti in ordine alla commissione di 2 rapine e di un furto ai danni di private abitazioni in Provincia di Cuneo e di trarre già in arresto 3 connazionali, responsabili, a vario titolo, dei citati reati, nonché di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma, poiché trovati in possesso di gr. 34 di cocaina, di un revolver cal. 38 provento di furto e di refurtiva asportata da un'abitazione. 16 marzo 2015 – Torino – La Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione “Child”, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio stupefacenti il cittadino tunisino, trovato in possesso di kg. 1 di hashish. Nel prosieguo dell'operazione sono stati sequestrati altri 3 kg. di hashish, rinvenuti su un'autovettura abbandonata. 24 marzo 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di due donne ed un uomo brasiliani (una soltanto tratta in arresto), gravemente indiziati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di giovani donne e uomini provenienti per lo più dal Sud America. Dalle indagini, si riusciva, a far luce sull'esistenza di

un gruppo criminale, costituito da vari cittadini brasiliani che gestivano il meretricio delle numerose ragazze che venivano fatte giungere in Italia dal sud America e da altri Stati Europei quali la Spagna. Venivano, inoltre, identificati altri personaggi dediti allo sfruttamento della prostituzione e legati a vario titolo al predetto gruppo criminale. 26 e 27 marzo 2015 – Torino, Alba (CN), Cherasco (CN) e Caulonia (RC) – L’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dell’operazione “Il Sogno” ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un sodalizio criminale di matrice calabrese ritenuto responsabile di traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Colombia e l’Italia, arrestando 6 italiani e sottoponendo un egiziano pregiudicato all’obbligo di dimora. L’indagine, avviata nel giugno 2012, ha permesso di documentare l’attività del suddetto sodalizio che, tramite un gruppo di calabresi, vicini ad ambienti ‘ndranghetisti, residenti in provincia di Cuneo e in Colombia, e di un narcotrafficante di origine siciliana - aveva tentato di approvvigionarsi di un ingente quantitativo di cocaina dal citato paese sudamericano, non riuscendovi a causa del mancato accordo tra le parti sulle modalità di pagamento dello stupefacente; ha altresì permesso di trarre in arresto 5 persone e di sequestrare gr. 440 di cocaina e gr. 200 di hashish. 1° aprile 2015 – Torino, Bolzano, Milano e Trento – L’Arma dei Carabinieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 stranieri (1 albanese, 1 kosovaro, 1 slovacco, 1 macedone e 22 romeni), ritenuti responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, furto e ricettazione. L’indagine, avviata nell’agosto 2014, ha consentito di disarticolare un gruppo criminale dedito al reclutamento di ragazze romene, al fine di avviarle alla prostituzione esercitata sulle strade del capoluogo altoatesino e alla commissione di furti in danno di turisti nonché di furti di rame lungo tratte ferroviarie dismesse. 8 aprile 2015 – Lessolo (TO) e Empoli (FI) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 cittadini marocchini responsabili di traffico di stupefacenti. 12 aprile 2015 - Rondissone (TO) – La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Ash 2015”, ha tratto in arresto 2 soggetti di nazionalità italiana ed albanese, trovati in possesso di gr. 1068 di eroina e gr. 2,8 di cocaina, mentre il 10 giugno 2015 a Torino ha tratto in arresto un cittadino albanese trovato in possesso di kg. 2,760 di eroina, suddivisa in alcuni panetti e custoditi all’interno di una valigetta occultati nella cantina di pertinenza della sua abitazione. 13 aprile 2015 – Torino – La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Vampiro”, ha deferito in stato di libertà 13 persone di nazionalità romena, responsabili a vario titolo dei reati di furto aggravato e/o ricettazione. Dall’indagine, è emerso che in varie circostanze, i suddetti si recavano in una località prossima al comune di Chivasso (TO), sita in aperta campagna e sempre in ore notturne, dove transitavano delle tubature interrate relative all’oleodotto di proprietà dell’E.N.I. S.p.A. all’interno del quale veniva convogliato il gasolio per auto trazione proveniente dalla raffineria di Sannazzaro (PV) e diretto a quella di Volpiano (TO). Il 23 luglio successivo, la Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Vampiro”, ha tratto in arresto 6 persone (2 romeni e 4 italiani) responsabili di furto e/o ricettazione di gasolio per autotrazione prelevato dalle tubature interrate dell’oleodotto di proprietà di E.N.I. S.p.A. di Chivasso. Nello stesso contesto investigativo, è stato sottoposto all’obbligo di dimora un italiano. 15 aprile – Torino – La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Tractor”, ha proceduto alla cattura di 10 persone (3 italiani e 7 romeni) - dedite al furto di macchine operatrici da cantiere e di macchine agricole - destinatarie del provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso per i reati di riciclaggio, ricettazione e furto aggravato. Il 16 luglio successivo ha eseguito 16 provvedimenti cautelari, dei quali 5 in carcere e 11 non detentivi nei confronti di 16 persone (di cui 9 romene e 7 italiane), responsabili del furto di macchine operatrici da cantiere e di macchine agricole. 16 aprile 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, di nazionalità nigeriana e ghanese, responsabili per i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, proveniente dall’Africa e dal Sudamerica. 17 aprile 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di 7 persone (6 delle quali catanesi), per aver rapinato una banca. I predetti in pochissimi minuti erano riusciti ad impossessarsi della somma in contanti pari a circa 200.000,00 e sono poi fuggiti con le moto. Bloccati dalla Polizia che ha arrestato i 5 occupanti, rinvenendo sul mezzo l’intero bottino, la pistola utilizzata per la rapina ed il materiale per il travisamento. Poco dopo, in altre zone di Torino, sono stati bloccati e tratti in arresto altre due persone che avevano avuto la funzione di palo nella rapina. Nei confronti dei predetti, era in corso un’articolata attività investigativa che ha consentito di raccogliere ulteriori fonti di prova in ordine ad altre rapine commesse sempre nel 2014/2015. 19 aprile 2015 - Torino – La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Chachaca” ha tratto in arresto 2 cittadini italiani e un brasiliano, trovati in possesso di kg. 6.190 di cocaina liquida, suddivisa in 4 bottiglie. 27 aprile 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto due slovacchi responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Polizia, a seguito di un controllo del mezzo sul quale viaggiavano, rinveniva 5 soggetti afgani. 27 aprile 2015 - Torino – Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 3 pregiudicati locali, responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata perpetrata, poco prima, in pregiudizio di una gioielleria, dalla quale avevano asportato valori e gioielli, per un valore di circa 30.000 euro. È stata accertata anche la responsabilità del gruppo criminale in altri 2 analoghi episodi, commessi in danno di altre 2 gioiellerie torinesi. 28 aprile 2015 – Torino – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse nei confronti di altrettanti cittadini italiani e nigeriani, responsabili di associazione per delinquere aggravata dalla trans nazionalità, finalizzata al riciclaggio di somme denaro provenienti da truffe commesse su internet. 18 maggio 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza applicativa della custodia

cautelare in carcere emessa nei confronti di tre minorenni, indiziati di alcune rapine aggravate commesse in strada, perpetrate con particolare aggressività e violenza sulle vittime. A carico dei tre malviventi veniva contestato, altresì, anche il delitto di tentato omicidio, avvenuto in data 8 marzo, allorquando, durante la rapina in pregiudizio di due ragazzi, anche dopo essersi impossessati dei relativi telefoni cellulari, continuavano a percuoterli con calci e pugni. 29 maggio 2015 – Torino – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Child", ha tratto in arresto 3 cittadini di nazionalità marocchina responsabili, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I predetti sono stati trovati in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di kg. 30 circa di hashish, diverse confezioni di "ovuli" della menzionata sostanza e della somma, in contanti, di euro 9.950 di provenienza delittuosa. Ottobre 2013-Giugno 2015 – Territorio Nazionale e Torino – La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Pinocchio 2013", ha tratto in arresto 15 persone, di cui 2 in territorio portoghese, appartenenti ad un sodalizio di matrice 'ndranghetista responsabile di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La citata consorceria criminale, con base a Torino ed importanti ramificazioni nelle province di Milano e Reggio Calabria, attraverso uno strutturato traffico internazionale di stupefacenti, organizzava imponenti spedizioni di cocaina dal Sudamerica garantendo, in questo modo, cospicue e costanti forniture per le cosche di 'ndrangheta operanti in Piemonte, Lombardia e Calabria. Nell'ambito della medesima attività sono stati sottoposti a sequestro beni mobili, immobili complessi aziendali e disponibilità finanziarie per un valore complessivo stimato di circa 3 milioni di euro. 15 giugno 2015 – Torino – L'Arma dei Carabinieri ha notificato un provvedimento di fermo emesso nei confronti di 3 albanesi clandestini sul territorio nazionale ritenuti responsabili in concorso tra loro, di riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per aver avviato al meretricio, partecipando ai relativi proventi, almeno 9 prostitute di nazionalità moldava, bulgara e romena, usando su di esse sistematiche violenze e minacce per impedire loro di fuggire. Il fermo si è reso necessario per l'imminente fuga in Albania di uno di loro. 19 giugno 2015 – Torino – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Cachaca 2015", ha tratto in arresto tre persone di cui due italiani ed un brasiliano, responsabili di detenere 4 bottiglie di vetro risultate contenere, complessivamente, kg. 6,190 di cocaina allo stato liquido all'interno dell'autovettura sottoposta ad un controllo; nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita a carico di uno dei due italiani, venivano rinvenuti ulteriori gr. 6,8542 di cocaina, suddivisi in 13 ovuli termosaldati nonché munizionamento di vario calibro. 19 giugno 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di 2 torinesi, uno dei quali pregiudicato per il reato di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile italiano. 22 giugno 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa nei confronti di 4 persone di cui due della Repubblica Domenicana e due italiane, in ordine alla commissione di 14 rapine tutte perpetrate in negozi di telefonia ubicati nella zona sud di Torino, e nei comuni adiacenti. 30 giugno 2015 – province di Cuneo, Mantova, Milano, Reggio Emilia, Torino, Imperia, Prato, Lodi e Vicenza - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a Cuneo nel novembre 2014 nei confronti di un sodalizio italo-cinese, ha tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere 13 persone (3 italiani e 10 cinesi, tra cui 7 donne), di cui molti gravati da precedenti di polizia, in quanto ritenuti a vario titolo ed in concorso tra loro responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un altro cinopopolare destinatario del medesimo provvedimento restrittivo, è risultato irreperibile e viene attivamente ricercato (a Milano e Prato), mentre una donna cinese, che faceva prostituire in un appartamento da lei locata le sue connazionali, è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto ed altre 4 persone (uno di Singapore e 3 italiani) indagate in stato di libertà per gli stessi reati. Il sodalizio, in particolare, sfruttava il meretricio e favoriva l'immigrazione clandestina di almeno 58 donne cinesi, in parte clandestine, fatte prostituire - anche mediante annunci pubblicati su periodici e siti web - all'interno di 20 appartamenti locati in diverse province (Cuneo, Imperia, Milano, Torino, Vicenza, Mantova e Reggio Emilia), per un giro d'affari di 180mila euro al mese, in taluni casi anche rinchiudendole in casa, o ricorrendo alla violenza sessuale, al fine di costringerle al meretricio. 3 luglio 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto 5 custodie cautelari in carcere ed una misura degli arresti domiciliari nei confronti di 6 cittadini romeni, responsabili per il reato di furto. 13 luglio 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo ed una donna, di origine italiana, incensurati, in quanto trovati in possesso di kg. 6,859 di marijuana, e gr. 206,29 di hashish e della somma in contanti di 46.790, 00 euro. 22 luglio 2015 – Torino – La Polizia di Stato, ha arrestato in flagranza 4 soggetti italiani responsabili di rapina aggravata in concorso, perpetrata in danno di un ufficio postale del Capoluogo. In tale contesto, sono stati rinvenuti 2.000 euro provento dell'attività delittuosa, una pistola ed un fucile provento di furto. 22 luglio 2015 – Torino – La Direzione Investigativa Antimafia e la Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di 4 soggetti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta "Cua-Ietto-Pipicella" di Natile di Careri (RC), gravemente indiziati di riciclaggio di beni, intestazione fittizia di beni, emissione di false fatture per operazioni finanziarie inesistenti, bancarotta fraudolenta ed altro. 24 luglio 2015 – Torino - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili di due rapine in danno di gioiellerie del Capoluogo. 31 luglio 2015 – Torino e Mestre (VE) – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di 4 soggetti di nazionalità

romena, responsabili, a vario titolo, di numerosi furti aggravati ai danni di esercizi commerciali, rapina e sfruttamento della prostituzione. 4 settembre 2015 – Torino – La Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione "Braccio di ferro" ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 5 soggetti 3 albanesi e 2 italiani, 3 dei quali resisi irreperibili, responsabili, in concorso tra loro, di aver gestito l'importazione di significativi quantitativi di marijuana dall'Albania, utilizzando a tal fine un aereo ultraleggero, sottoposto a sequestro da parte della competente Autorità giudiziaria. Il 5 settembre 2015 sono stati catturati, in esecuzione dei menzionati provvedimenti, un italiano ed un albanese. 9 settembre 2015 - Torino – L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 cittadini albanesi, indagati per associazione per delinquere, furto e rapina in abitazione, ricettazione e detenzione di armamento e munizionamento clandestino. Le indagini hanno consentito di stabilire la responsabilità dei deferiti in ordine alla commissione di 60 furti in appartamento - prevalentemente commessi con la presenza delle vittime in casa - nonché di due rapine in abitazione. 12 settembre 2015 - Torino – L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 10 romeni, ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione. L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità degli indagati in ordine alla commissione di 60 furti di rame prevalentemente ai danni di capannoni industriali della provincia di Torino e in quelle limitrofe. 2 ottobre 2015 – Torino – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Rebio Rewind", ha tratto in arresto due persone trovati in possesso di kg. 20 di hashish, occultati sull'auto su cui viaggiavano. 2 ottobre 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto due pakistani in flagranza di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto a seguito di un controllo dell'autovettura venivano scoperte sette persone tutte di sesso maschile, originarie del Pakistan, del Bangladesh e della Birmania, dei quali alcuni minorenni, tutti sprovvisti di documenti ed irregolari sul territorio nazionale. 8 ottobre 2015 – Torino - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano ritenuto responsabile di due furti consumati tra il 2014 e 2015 a Chieri e a Torino in danno di due 90enni. Venivano, inoltre, eseguite diverse perquisizioni nei confronti dei familiari che portavano a rinvenire la somma in contante di 76.980 euro e numerosi gioielli custoditi in parte presso le abitazioni ed in parte presso cassette di sicurezza. Sono stati altresì indagati in stato di libertà per furto, 5 italiani a cui venivano sequestrati i conti correnti, libretti postali e polizze assicurative per un valore complessivo di 275.000 euro. 7 ottobre 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre cittadini albanesi trovati in possesso di kg. 11 circa di marijuana. La conseguente perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori kg. 23 circa della stessa sostanza stupefacente, nonché una pistola con matricola abrasa. Nel corso dell'attività è stata anche sequestrata la somma di euro 1.305 in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita. 16 ottobre 2015 - Bene Vagienna (CN) – La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un italiano, trovato in possesso, nel corso di una perquisizione, di kg. 13,772 di marijuana e 112 piante di marijuana in un terreno di pertinenza della sua abitazione. 21 ottobre 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa nei confronti di 17 soggetti, appartenenti ad un gruppo criminale, composto prevalentemente da pregiudicati di origine calabrese, contigui al "locale" di 'ndrangheta di Moncalieri (TO), responsabili di spaccio di stupefacenti, usura e intestazione fittizia di beni. Nel medesimo contesto, ha eseguito il sequestro preventivo di 9 immobili, 3 imprese e attività commerciali, 5 veicoli, 25 rapporti bancari, nonché di 6 cavalli da corsa, tra cui figura uno dei figli del noto "Varenne", per un valore complessivo stimato di 4,5 milioni di euro. novembre 2015 - Torino - La Guardia di Finanza ha deferito un cinese per violazioni inerenti le leggi sanitarie in quanto, in esito ad un controllo era in possesso di 4.700 prodotti farmaceutici di provenienza cinese e contenenti sostanze potenzialmente nocive, contestualmente sottoposti a sequestro. novembre 2015 - Torino - La Guardia di Finanza ha sottoposto a confisca un'abitazione ed un dossier titoli, per un valore complessivo di circa 150mila euro, riconducibili ad un cinese condannato per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. 12 novembre 2015 – Torino – La Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione "Zanzibar 2014", ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 cittadini marocchini, responsabili di spaccio di stupefacenti. Uno degli indagati è attivamente ricercato, in quanto sottrattosi all'esecuzione del provvedimento restrittivo. 4 dicembre 2015 - Torino – L'Arma dei Carabinieri ha deferito, per truffa e ricettazione 5 persone, responsabili di avere acquistato opere d'arte con banconote contraffatte. In particolare, a seguito di perquisizioni domiciliari, gli operanti hanno sequestrato due dipinti ad olio su tela, raffiguranti "L'innalzamento della Croce" di Antoon Van Dyck e "Il Giudizio di Paride" di Guido Reni - per un valore complessivo, qualora confermata l'originalità, di 4,5 milioni di euro - oggetto della citata truffa, nonché 3 milioni di dollari, 8 milioni di euro e 10 milioni di franchi svizzeri, in banconote contraffatte, questi ultimi utilizzati per l'acquisto. 10 dicembre 2015 - Torino – L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla rapina, detenzione di armi e falso in atto pubblico, accesso abusivo a sistemi informatici e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. L'indagine, avviata a seguito del decesso di un 64enne, per un presunto caso di malasanità ha consentito di accertare le responsabilità degli arrestati in ordine a 12 rapine in abitazione, commesse esibendo falsi decreti di perquisizione e false tessere di riconoscimento della Polizia di Stato. 16 dicembre 2015 – Torino, Novara, Biella e Vercelli ed altre province – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni finalizzato alla confisca, emesso nei confronti di 6 soggetti indagati per usura,

estorsione e riciclaggio. I provvedimenti scaturiscono dal prosieguo investigativo dell'operazione "Bloodsucker", nel cui ambito, nel dicembre 2014, è stato eseguito un provvedimento restrittivo emesso nei confronti di 7 soggetti appartenenti ad un sodalizio criminale composto da pregiudicati siciliani, che, mediante reiterate minacce e violenze, avevano costretto un imprenditore palermitano, operante nel Lazio, nel settore dei trasporti e del movimento terra, a pagare indebite somme di denaro. Gli approfondimenti di natura patrimoniale hanno consentito di ricostruire il patrimonio mobiliare ed immobiliare riconducibile alla consoteria criminale clan "Di Giovanni - Gaglioti", ritenuto provento di attività illecite e considerato sproporzionato rispetto al reddito degli indagati. Il provvedimento di sequestro ha riguardato 28 cespiti immobiliari, 7 società e imprese individuali, 4 esercizi commerciali, nonché 30 autovetture e 150 mezzi pesanti ed autoarticolati, per un valore stimato di 7 milioni di euro. 22 dicembre 2015 – Torino – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un italiano di Gioiosa Jonica (RC), ritenuto essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio di un Procuratore Capo della Repubblica di Torino avvenuto il 26 giugno 1983 sotto la sua abitazione nel capoluogo Piemontese. Per lo stesso delitto, nel 1992, era stato condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo, in qualità di mandante, un altro soggetto, sempre di Gioiosa Jonica, domiciliato a Chivasso, noto esponente della 'ndrangheta torinese.

Analisi del contesto interno

Ulteriore importante elemento nella definizione del PTPC è l'analisi del contesto interno, cioè riferita all'assetto organizzativo, alle competenze e responsabilità alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi, all'assetto delle regole; ciò serve sia ad intercettare le cause dei rischi corruttivi, che ad orientare le misure in un'ottica di sostenibilità delle stesse.

La definizione delle azioni di prevenzione non può non tener conto della dimensione organizzativa e della struttura amministrativa dell'Ente; il Comune di Vische, dispone nel suo organico di 5 dipendenti, escluso il Segretario comunale. Potranno essere proposte di miglioramento organizzativo, per gli anni a seguire, prevedendo, grazie all'adeguamento del contingente organico, una migliore definizione degli attuali processi di lavoro.

L'attuale ripartizione della struttura comunale si divide nei seguenti Servizi: Servizio Economico Finanziario (Ufficio Ragioneria – Contabilità – Bilancio – Patrimonio – Ecomomato – Personale; Ufficio Tributi – Commercio) – Servizi Generali Amministrativo Demografico Scolastico – Socio Assistenziale – Sport – Cultura e Tempo Libero (Ufficio Segreteria – Affari Generali – Relazioni con il Pubblico; Ufficio Elettorale – Anagrafe – Stato Civile – Statistico – Leva; Ufficio Scolastico Socio Assistenziale – Sport – Cultura e Tempo Libero) – Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo (Ufficio Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Lavori Pubblici; Ufficio Manutenzioni).

Art. 3

LA MAPPATURA DEL RISCHIO

Nell'ottica di adeguare le precedenti istruzioni contenute negli strumenti di pianificazione volti a prevenire fenomeni corruttivi e nell'ambito delle aree già oggetto di individuazione nel piano triennale 2017-2019, l'attuale aggiornamento mira a specificare le potenziali aree di rischio, individuando i processi interessati e assegnando a ciascuna area di pericolo un punteggio numerico comprovante la valutazione complessiva del rischio.

Il Piano anticorruzione si articola nelle seguenti fasi:

1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBITO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SULLA BASE DEGLI INDICI DI CUI ALL'ALLEGATO 5 DEL PNA.

Ciascuno dei procedimenti, va incrociato con le "Schede per la valutazione del rischio", allegate al presente piano. Si tratta di un documento con cui si è proceduto, sulla scorta delle indicazioni ANAC, a tre operazioni:

- 1) alla stima del valore della probabilità di fenomeni corruttivi;
- 2) alla stima del valore dell'impatto;
- 3) all'analisi del rischio per singole attività riferibili a ciascun sottoprocedimento ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più

ampia accezione della Legge n. 190/2012.

Richiede, pertanto, che per ciascun procedimento e sottoprocedimento siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione sentiti sia le posizioni organizzative che i responsabili del procedimento.

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, punteggi) per stimare la “probabilità” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

1. discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
2. rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
3. complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
5. frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l'impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

1. Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l'impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
2. Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
3. Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
4. Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima dell'impatto”.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del procedimento e sottoprocedimento.

2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

A tal proposito sarebbe auspicabile, quale misura precauzionale, onerare il Responsabile di Area di produrre, almeno semestralmente, una relazione in merito alle attività compiute e ricadenti nel settori potenzialmente a rischio.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per quel che attiene agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, anche qui si rende necessaria la redazione di una relazione che dovrà indicare il numero degli affidamenti conferiti, i relativi importi, i soggetti affidatari e le modalità di scelta del soggetto contraente.

Giova sottolineare che le relazioni indicate, con riferimento alle specifiche competenze di ciascuna unità organizzativa, dovranno essere predisposte in merito ai settori di attività ritenuti di maggior rischio.

Al fine di rendere più efficace siffatto adempimento, la tempestività e la completezza dell'onere relazionale potrebbe rappresentare obiettivo specifico nell'ottica di valutazione della *performance* individuale di ciascun Responsabile a partire dal 2018.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle ccdd. “aree di rischio obbligatorie”. Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, PNA ha ricondotto detta analisi alle quattro corrispondenti “aree di rischio obbligatorie”. L'aggiornamento del PNA ha, per contro, indicato la necessità di andare oltre queste aree di rischio tenuto conto del fatto che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” debbono essere denominate “aree generali”. In attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità in sede di aggiornamento 2015 del PNA, il presente piano include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA.

- In particolare, per quanto attiene l'area di **acquisizione e progressione del personale**, divengono oggetto di particolare attenzione tre differenti fattispecie:

- Acquisizione di personale
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

Area di rischio	Sotto aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio
Ufficio Personale e altri uffici potenzialmente interessati	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione dei risultati della procedura concorsuale
Ufficio Personale	Reclutamento	Nomina componenti commissione di concorso	Il rischio si concretizza nella possibilità, in caso di illecita nomina, di ridotta imparzialità per i rapporti di parentela /affinità con i candidati
Ufficio Personale	Reclutamento	Stesura di avviso pubblico e/o bando	Il rischio si concretizza nella richiesta di titoli e requisiti non coerenti con il posto messo a concorso
Ufficio Personale	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione dei risultati della procedura concorsuale
Ufficio Personale e altri uffici	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi	Il rischio si concretizza nella possibile incongruità dei titoli richiesti per l'incarico

Per questa Area descritta sono state individuate le seguenti direttive per la prevenzione del rischio.

Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei rispettivi contenuti con riferimento alle sotto aree e ai processi classificati a rischio di corruzione alto e medio.

- a) Distinzione, ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
- b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.
- c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013;
- d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi – per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa;
- e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale;
- f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione e della corruzione;
- g) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è più ampio il margine di discrezionalità;
- h) Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc.

- Per ciò che attiene l'area **concernente il possibile affidamento di lavori, servizi e forniture**, settore particolarmente sensibile ad ipotesi di corruzione/concussione, nell'ambito della materia di riferimento

appaiono necessitanti di peculiare attenzione le seguenti attività:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- Requisiti di qualificazione;
- Requisiti di aggiudicazione;
- Valutazione delle offerte;
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- Procedure negoziate;
- Affidamenti diretti;
- Revoca del bando,
- Redazione del cronoprogramma;
- Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- Subappalto;
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Area di rischio	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Definizione oggetto affidamento	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Individuazione strumento per l'affidamento	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione della concorrenza
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Requisiti di qualificazione	Il rischio si concretizza nella possibile violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Requisiti di aggiudicazione	Il rischio si concretizza nella possibile determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Valutazione delle offerte	Il rischio si concretizza nella possibile violazione dei principi di traspar., non discrim., parità di tratta, nel valutare offerte pervenute

AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Procedure negoziate	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Affidamenti diretti	Il rischio si concretizza nella possibile alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Redazione cronoprogramma	Il rischio si concretizza nella possibile indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, potrebbe certificare in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Subappalto	Il rischio si concretizza nella possibile autorizzazione illegittima al subappalto
AREA Tecnica e altre aree gestionali interessate da procedure comparative	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Il rischio si concretizza nella possibile illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione

AREA Tecnica	Commissione Paesaggistica	Il rischio si concretizza nell'ampliamento dei diritti dei privati ed in relazione al quale (rischio) occorre assicurare l'imparzialità dei componenti della Commissione
-------------------------	------------------------------	--

Le aree di rischio palesate sono contrastabili anzitutto attraverso una rigorosa pubblicazione di ogni atto ad esse relativo sul sito istituzionale, così da consentirne il controllo diffuso da parte del Responsabile e degli stessi cittadini chiamati, se del caso, a svolgere anche un ruolo propulsivo nella segnalazione di fenomeni di poca chiarezza o contrarietà alla legge. Per di più il Responsabile viene onerato della predisposizione tempestiva di relazione indicante le procedure compiute nell'ambito dell'area gestionale di riferimento. Si impone, per più, l'onere di rispettare un rigoroso onere motivazionale in presenza di situazioni che legittimino l'utilizzo di forme di procedure comparative semplificate (affidamenti diretti, procedure negoziate.). Il Responsabile può inviare richiesta al Segretario comunale per avere aggiornamenti in merito a peculiari profili dottrinari, giurisprudenziali e di prassi applicativa.

Più nel dettaglio, le direttive indicate per le Aree *de quibus* devono ricollegarsi alla necessità di garantire:

- a) la distinzione, ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di area sottoscrittore), così che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
- b) il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
- c) il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- d) la pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate;
- e) entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione delle informazioni di cui al punto d in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale aperto e trasmissione delle informazioni, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione.
- f) la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" della determina a contrarre in tutti i casi in cui l'acquisizione non avviene a seguito di un bando di gara;
- g) l'utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa;
- h) il rispetto delle previsioni del Codice comportamentale;
- i) l'obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione e della corruzione;
- l) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è più ampio il margine di discrezionalità;
- m) il Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi;
- n) le ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici e trasmettere ogni 6 mesi al responsabile della prevenzione della corruzione i dati necessari al controllo a campione sugli affidamenti diretti effettuati nel semestre precedente;
- o) Ricorso a Consip o al mercato elettronico per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.

- Di particolare complessità sotto il profilo della potenziale propensione rispetto a fenomeni di corruzione o, comunque, a sacche di scarsa trasparenza e legalità, si manifesta altresì l'**Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto** ed immediato per il destinatario. Peculiare rilievo in tale ambito assumono sia i provvedimenti relativi ad interventi edilizi sia quelli concernenti la polizia municipale che di seguito si vanno a ripartire in relazione alle caratteristiche oggettive presentate dai provvedimenti stessi. In tale ottica pare doveroso evidenziare come questo Ente non sia stato coinvolto in fenomeni di illiceità concernenti i provvedimenti in precedenza descritti.

Ufficio interessato	Sotto aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio
Area Tecnica	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' an	Controllo Scia edilizia privata	Verifiche falsificate o errate
Area Tecnica	Provvedimenti amministrati vincolati nell' an	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni

Misura di contrasto: occorre predisporre report semestrale da consegnare al RPC indicando puntualmente:

- i provvedimenti discrezionali nell' *an* adottati;
- le ragioni motivazionali dei provvedimenti medesimi (che devono puntualmente rinvenirsi in sede di provvedimento amministrativo);
- le tipologie di interventi assentiti o di diritti concessi, i presupposti normativi degli stessi e l'utilità per la collettività. Recuperando le argomentazioni di cui al precedente punto, che in questa sede, risultano ancor più pressanti, va considerata sotto il profilo della specificazione del rischio l' **Area concernente i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**

Ufficio interessato	Sotto aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio
Area Amministrativa - Servizi Sociali	Provvedimenti amministrati vincolati nell'anno	Rilascio prestazioni socio assistenziali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti
Totalità aree gestionali	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	Concessione di contributi e benefici economici a privati	Mancato accertamento della sussistenza dei requisiti

Con riferimento a tale area va particolarmente sottolineato da parte del responsabile il profilo di peculiarità di tali provvedimenti, ossia il riconoscimento di un vantaggio economico diretto, vantaggio che deve essere puntualmente motivato e indicato, ferma restando la possibile tutela della *privacy* del soggetto destinatario del provvedimento agevolativo.

Art. 4

OBBLIGO DI RELAZIONE DEI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL RPC

1. In relazione alla mappatura e gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti, attraverso la redazione di una relazione finale di gestione, i Responsabili dovranno comunicare al RPC l'effettiva realizzazione o meno delle direttive impartite.
2. Le informazioni di cui al presente articolo contribuiranno alla valutazione della *performance* complessiva dei Responsabili.
3. Dovranno, altresì, provvedere a comunicare semestralmente (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della

prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; hanno l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza, ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; provvedono a comunicare semestralmente (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga.

4. Devono provvedere tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti (o in un registro separato), l'avvenuta stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata o in altre forme diverse dalla forma pubblica amministrativa, compresi gli ordinativi, indicando per ciascuno di essi il soggetto, l'importo, il CIG, modalità di aggiudicazione, oggetto della fornitura – servizi – lavori.

ART. 5

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) della L. n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) L'elenco dei procedimenti amministrativi deve obbligatoriamente prevedere l'indicazione della struttura responsabile del procedimento e del tempo massimo di conclusione dello stesso;
- b) In relazione ai procedimenti individuati il Responsabile, con la relazione annuale sulla *performance*, individua i procedimenti conclusi oltre il termine massimo, specificandone le ragioni e relaziona inoltre sul tempo medio di conclusione di ogni tipo di procedimento. Il costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ed il rispetto dei termini indicati costituisce obiettivo qualificante della performance annuale.

ART. 6

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione ricevono espresso avvertimento da parte degli uffici comunali a:

- a) non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;
- b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- c) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- d) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Settore e dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 7

ENTI PARTECIPATI

1. Le società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione comunale, le società *in house* a cui partecipa l'amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione ANAC n. 8/2015.
2. Il competente Settore comunale verificherà l'adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 15-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013 come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale sia dell'elenco delle partecipate di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sia, anche mediante appositi *link* di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dalle partecipate stesse.
3. In sede di relazione annuale il Responsabile competente relazionerà al RPC sull'effettivo adempimento o meno degli obblighi gravanti sulle partecipate.

ART. 8 I CONTROLLI INTERNI

1. A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012, n. 174.
2. La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

ART. 9 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Come già affermato in precedenza, in una struttura di carattere elementare come quella di un Comune di dimensioni piccole, con pochi dipendenti, è impossibile stabilire una rotazione.

ART. 10 INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi capi.

Il controllo deve essere effettuato: all'atto del conferimento dell'incarico; annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita).

Inoltre, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Tali rischi possono essere contrastati attraverso la puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed in particolare dell'articolo 20 rubricato *“dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”*.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	PROCESSI INTERESSATI	EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Presentazione al RPTC di dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabili di Servizio – Segretario comunale	2018/2020 - all'atto del conferimento dell'incarico - annualmente: entro il 30 ottobre	tutti	-----
Pubblicazione delle dichiarazioni suddette sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente	Servizio Segreteria	2018/2020 - per la dichiarazione all'atto di conferimento: entro 30 gg dal ricevimento - per la dichiarazione annuale: entro il 30 novembre di ciascun anno	tutti	-----
Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabili di Servizio – Segretario comunale	2018/2020 Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità	tutti	-----

ART. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Si dà atto con il presente piano che il Codice di comportamento di cui all'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 è stato adottato, anche in relazione all'art. 1, comma 60, della L. n. 190/2012, con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 23.1.2014 e che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale.

ART. 12

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

1. Ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 comma 51 della L. n. 190/2012, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. In ogni caso, per quanto concerne le segnalazioni di cui all'art. 54-*bis* citato, per superiore gerarchico di riferimento deve intendersi sempre il R.P.C..

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed estranei rispetto alla segnalazione che, in tal caso, non deve essere citata nella contestazione di addebito. Se invece la contestazione è fondata, in modo esclusivo, sulla segnalazione, la stessa è citata nella contestazione senza rivelare il nominativo del segnalante, che può essere rivelato ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato ed a richiesta dello stesso. In ogni caso, il R.P.C. predisporrà ogni adempimento istruttorio ed accertamento al fine di evitare di basare il procedimento "esclusivamente" sulla segnalazione, in modo da tutelare al massimo l'identità del segnalante.

3. È, comunque, facoltà del dipendente di trasmettere ogni segnalazione direttamente all'ANAC con le modalità previste dalla determinazione n. 6/2015 recante "Linee guida in materia del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di Legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato".

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 disciplinava il "*whistleblowing*" sin dal 2012, anno in cui la Legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo destinato alle imprese private.

L'articolo 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 stabiliva che, "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile*", il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l'articolo 54-*bis* "originale", erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La nuova legge sul *whistleblowing* ha riscritto l'articolo 54-*bis*. Secondo la nuova disposizione, il pubblico dipendente che, "*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "*condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*".

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all'applicazione dell'articolo 54-bis "originale", L'ANAC attraverso le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta "buona fede".

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell'ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la "buona fede" fosse presunta: nel caso di *"una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata"*.

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta "buona fede" del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall'ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L'articolo 54-bis previsto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L'ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all'individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L'ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto:

in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;

quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i "dipendenti pubblici" che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

ai dipendenti pubblici;

ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico "generalizzato" di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti

dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del *whistleblowing*.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'invio e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ma chi è il "responsabile", passibile di sanzioni, di cui parla la norma?

La prima versione dell'articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire "al proprio superiore gerarchico".

L'ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell'interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione "cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi". Conseguentemente, l'Autorità aveva ritenuto "altamente auspicabile" che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al "responsabile della prevenzione della corruzione".

La legge di riforma dell'articolo 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente *whistleblower*, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'articolo 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Tali linee guida "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

MISURA:

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

“B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190". Infine si è provveduto ad adottare apposita circolare di indirizzo, al fine di adeguarsi alla normative in materia di *Whistleblowing* pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Anticorruzione" e ad istituire apposite indirizzo di posta elettronica dedicato. Si rappresenta, però, come in realtà costituite da un organico così ridotto come in questo Ente, sia estremamente difficile garantire l'anonimato nei fatti.

ART. 13

LA FORMAZIONE

1. Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio per ogni articolazione della struttura comunale, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale i titolari di posizione organizzativa nonché, in relazione ai programmi annuali dell'ente e alla relativa individuazione delle strutture sottostanti, tutti i dipendenti che siano titolari di funzioni o incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predispone un programma di formazione ricorrendo a professionalità interne o esterne.
3. Al fine di coinvolgere anche il livello politico amministrativo e di consolidare la consapevolezza relativamente alle misure di anticorruzione e trasparenza, ai percorsi formativi organizzati dall'Ente dovranno essere invitati a partecipare anche gli tutti amministratori.

ART. 14

DIFFUSIONE DEL PIANO

Copia del presente piano è consegnata a ciascun dipendente appena assunto – anche a tempo determinato – unitamente al Codice di comportamento. Almeno una volta l'anno, il responsabile della prevenzione della corruzione invia, anche tramite posta elettronica, gli aggiornamenti del piano a tutti i dipendenti dell'Ente, disponendo, se ritenuto opportuno e ove possibile, incontri formativi e/o di approfondimento.

ART. 15

RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/2012

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e/o le integrazioni che saranno apportate alla legge 190/2012.

ART. 16

NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione.

CAPO II

LA TRASPARENZA

ART. 17

PRINCIPIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune che concernono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso, si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico di cui al successivo articolo.

L'ART. 18

L'ACCESSO CIVICO

1. A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, si distinguono due diversi tipi di accesso:
 - l'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
 - l'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5 comma 2, per cui *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”*.
2. Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L. n. 241/90.
3. Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.
4. L'Autorità, *“considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”*, ha suggerito alle Amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, *“anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”*.
5. La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.
6. Questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione consiliare del 25 settembre 2017 numero 27.
7. Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità ha proposto il *“registro delle richieste di accesso presentate”* da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

8. Questa amministrazione si è dotata del registro consigliato dall'ANAC con con deliberazione consiliare del 25 settembre 2017 numero 27.

ART. 19

L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

- Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "*Amministrazione Trasparente*", strutturata secondo l'allegato "A" al D.Lgs. n. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.
- Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura o sotto il coordinamento dell'apposito ufficio e sotto la diretta sorveglianza del RPCT.
- Ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è dei Responsabili delle Aree, che hanno l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
- Il RPCT monitora almeno semestralmente l'attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti dallo stesso Responsabile, attiva i conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa il Nucleo di Valutazione/O.I.V.

ART. 20

GLI OBBLIGHI SPECIFICI

Nel novero delle novità legislative introdotte e che campeggiano nel nuovo quadro normativo di riferimento non può non farsi riferimento all'implementazione degli obblighi ostensivi attualmente posti a carico dei rappresentanti politici, attraverso la pubblicazione della propria situazione reddituale. Tale obbligo di pubblicazione, dapprima esteso soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, assolve nelle intenzioni dell'Anac, alla precipua funzione di migliorare la rete informativa in omaggio alla logica di piena trasparenza.

Rispetto alla precedente versione dell'art. 14, invero, risulta ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva. Giova sottolineare, in particolare, l'estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. Ma soprattutto l'estensione a tutti i Comuni, anche quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dell'obbligo di pubblicare i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale (la lettera f) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013) sia per gli amministratori, sia per i responsabili di servizio.

Nel presente articolo sono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione di cui alla L. n. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs. n. 39/2013 con il richiamo alla normativa specifica.

Le sigle che individuano i Settori competenti sono le seguenti: AA (Area Amministrativa); AE (Area Economico-Finanziaria); AT (Area Tecnica); "TUTTI" (si riferisce a tutti i settori comunali nell'ambito delle rispettive competenze).

- **Art. 13, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo politico e loro competenze, all'articolazione degli uffici con relativo organigramma schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso l'indirizzo di posta certificata.
- **Art. 14, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al comma 2 dell'art. 14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad f)

del comma 1 dell'art. 14. Per quanto concerne la lett. f), il mancato consenso alla pubblicazione può essere dichiarato dall'amministratore interessato. Ai sensi del comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1-*quinquies*, si applicano anche ai titolari di posizione organizzativa.

- **Art. 15, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF *ex* art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 sarà di competenza dell'ufficio addetto alle pubblicazioni, sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal dirigente del servizio che dispone l'incarico, dirigente sul quale grava anche la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art. 15.
- **Artt. 16, 17 e 18, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione del conto annuale del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per le singole Aree. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell'amministrazione, indicando durata e compenso.
- **Art. 19, D.Lgs. n. 33/2013: TUTTI** Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l'elenco dei bandi in corso.
- **Art. 20, D.Lgs. 33/2013: AA** Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.
- **Art. 21, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione dei contratti integrativi decentrati.
- **Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013: AE** Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate.
- **Art. 23, D.Lgs. n. 33/2013: TUTTI** Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dal Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal Consiglio comunale (deliberazioni), dai Responsabili di Area (determinazioni, ordinanze ordinarie, autorizzazioni e concessioni).
- **Artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013: TUTTI** Pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo le indicazioni dell'art. 27, degli atti di concessione ove l'importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a mille euro.
- **Art. 29, D.Lgs. n. 33/2013 – Art. 1, co. 15, L. n. 190/2012: AE** Pubblicazione del bilancio di previsione, nonché pubblicazione del piano di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 91/2011.
- **Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013: AA** Pubblicazione degli atti del Nucleo di

Valutazione/O.I.V, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicazione della relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione.

- **Art. 32, D.Lgs. n. 33/2013: TUTTI** Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i relativi costi.
- **Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013: AE** Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante *“indicatore di tempestività dei pagamenti”* per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM.
- **Artt. 37 e 38 D.Lgs. n. 33/2013 – Art. 1, co. 16, lett. b), e co. 32, L. n. 190/2012: TUTTI** Per ogni procedura di ricerca del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere pubblicati: la struttura proponente, cioè il Servizio interessato all'appalto, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all'anno precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere all'ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i dirigenti responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente all'ufficio preposto alla pubblicazione e comunicazione all'ANAC e, comunque, al più tardi entro il 10 gennaio di ogni anno. Per quanto concerne specificatamente le opere pubbliche, devono essere pubblicati i documenti di programmazione pluriennale delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere completate, secondo lo schema predisposto dall'ANAC.
- **Artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 33/2013: AT** All'interno della sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale, nelle sottosezioni *“Pianificazione e governo del territorio”* e *“Informazioni ambientali”* sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, per quanto concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 dell'art. 39 deve essere evidenziato, all'interno della sottosezione di cui all'allegato “A” al D.Lgs. n. 33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 39 divengono efficaci, ai sensi del comma 3, solo con l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del presente PTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste da leggi statali e regionali.
- **Art. 42, D.Lgs. n. 33/2013: TUTTI** Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 42. L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui l'atto deve essere personalmente notificato.
- **Artt. 1-20, D.Lgs. n. 39/2013: TUTTI** I dirigenti dei singoli Servizi comunali, quali responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di conferimento di *“incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice”*

di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al Servizio Affari Generali l'atto di conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del citato D.Lgs. n. 39/2013, ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2 art.20), mentre quella di incompatibilità deve essere presentata annualmente (comma 3 art.20). Le dichiarazioni devono essere presentate su modelli appositamente predisposti e disponibili presso la Segreteria comunale.

ART. 21

LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
2. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 recante *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"*.